

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** lunedì 02 **del mese di** dicembre  
**dell' anno** 2013 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Gazzolo Paola	Assessore
4) Lusenti Carlo	Assessore
5) Marzocchi Teresa	Assessore
6) Melucci Maurizio	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
9) Peri Alfredo	Assessore
10) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta  
attesa l'assenza del Presidente

**Funge da Segretario l'Assessore** Muzzarelli Gian Carlo

**Oggetto:** MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1732/1990 "DEFINIZIONE MODALITA' DI EFFETTUAZIONE VENDITE DI LIQUIDAZIONE E DI FINE STAGIONE AI SENSI DELL'ART.15 DELLA L.R. 5 LUGLIO 1999, N.14".

**Cod.documento** GPG/2013/1972

**Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1972**

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visti:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, e in particolare l'art.5 comma 6;
- la l.r. 5 luglio 1999 n.14 di attuazione della riforma del commercio nella regione Emilia-Romagna e, in particolare l'art.15 in cui si stabilisce che la Giunta regionale definisce le modalità di effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione ai sensi e per gli effetti di quanto sancito dal comma 6, dell'art.15 del suddetto decreto legislativo;
- la propria deliberazione n. 1732 del 28 settembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni con la quale sono state definite, tra l'altro, le modalità di effettuazione delle vendite di fine stagione;
- la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno che persegue l'obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato all'interno degli stati membri della Comunità in modo da realizzare un mercato interno caratterizzato da maggiore competitività.
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 e successive modificazioni e integrazioni, che ha operato il recepimento nell'ordinamento interno dei principi di liberalizzazione contenuti nella delibera comunitaria;
- i numerosi provvedimenti di liberalizzazione e, segnatamente:
  - il D.L. 13 agosto 2011, n.138;
  - il D.L. 6 dicembre 2011, n.201;
  - il D.L. 24 gennaio 2012, n.1;
  - il D.L. 9 febbraio 2012, n.5;
  - il D.L. 6 agosto 2012, n. 147.

Valutato che la disposizione, contenuta al terzo alinea del punto due della deliberazione di Giunta regionale n. 1732 del 1999 ovvero la previsione che l'effettuazione della vendita di fine stagione è soggetta a comunicazione al Comune con l'indicazione della data d'inizio e della sua durata, che dovrà comunque avvenire entro i periodi fissati al comma 2, mediante comunicazione da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio può essere cassata in quanto non più coerente con principi introdotti dalla sopravvenuta normativa in tema di liberalizzazione;

Dato atto che rimangono confermate tutte le altre prescrizioni contenute nella disciplina approvata con la predetta deliberazione n.1732 del 1999 e puntualmente previste nell'allegato "A" dello stesso atto regionale.

Vista l'istruttoria effettuata con esito positivo dal Servizio Commercio, turismo e qualità aree turistiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 1222 del 4/08/2011 e n. 1929 del 19/12/2011;
- n.2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- 1) di modificare la propria deliberazione n. 1732 del 28 settembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni espungendo l'alinea tre del paragrafo due che reca "*L'effettuazione della vendita di fine stagione è soggetta a comunicazione al Comune con l'indicazione della data d'inizio e della sua durata, che dovrà comunque avvenire entro i periodi fissati al comma 2, mediante comunicazione da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio.*";
- 2) di dare atto che rimangono confermate tutte le altre prescrizioni contenute nella disciplina approvata con la predetta deliberazione n.1732 del 1999 e puntualmente previste nell'allegato "A" dello stesso atto regionale.

- 3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/1972

data 25/11/2013

IN FEDE

Morena Diazzi

omissis

---

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

---

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
Affari Generali della Presidenza  
Pari Opportunita'